

## REGOLAMENTO (CE) N. 494/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1994

che autorizza l'organismo d'intervento francese a vendere mediante gara 500 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94<sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che l'organismo d'intervento francese detiene grosse scorte di frumento tenero panificabile; che sul mercato mondiale esiste una forte domanda di farina di frumento; che occorre pertanto consentire che una parte del frumento proveniente dalle scorte d'intervento francesi venga rivenduto per l'esportazione alle condizioni del mercato mondiale sotto forma di farina di frumento, dopo esser stato trasformato; che è opportuno permettere all'industria produttrice di farina destinata all'esportazione di approvvigionarsi, nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 27 aprile 1994, facendo ricorso alle scorte d'intervento a condizioni di prezzo concorrenziali;

considerando che, per non pregiudicare gli effetti economici della campagna seguente, occorre che l'esportazione di farina intervenga entro il 30 giugno 1994;

considerando che la conclusione di nuovi contratti rende necessaria l'attuazione urgente della presente misura;

considerando che occorre stabilire un tasso di conversione per definire il quantitativo di farina di frumento da esportare a partire dal frumento tenero utilizzato;

considerando che per l'operazione bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte d'intervento ed escludere qualunque restituzione o maggiorazione mensile; che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e i relativi controlli; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi perseguiti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione, è opportuno subordinare lo svincolo delle cauzioni previste alla presentazione della prova di uscita di farina dal territorio doganale della Comunità, onde evitare eventuali perturbazioni del mercato interno;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che gli Stati membri prevedono tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti per assicurare il corretto svolgimento dell'azione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento francese è autorizzato a indire una gara permanente per la vendita sul mercato comunitario di 500 000 t di frumento tenero.

2. È disposta l'esportazione verso paesi terzi di un quantitativo massimo di 365 000 t di farina di frumento atta al consumo umano, corrispondente al quantitativo di frumento tenero aggiudicato diviso per il coefficiente indicato all'articolo 6.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 500 000 t di frumento tenero sono precisate nell'allegato I.

4. L'organismo d'intervento francese pubblica un bando di gara in cui, per ciascuna partita o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
  - peso specifico,
  - tenore di umidità,
  - indice di Hagberg,
  - percentuale di impurità e di chicchi germinati,
  - tasso di proteine.

5. Esso pubblica detto bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.